



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

nell'adunanza dell'11 ottobre 2023

composta dai magistrati:

Maria Elisabetta LOCCI	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere (relatore)
Vittorio ZAPPALORTO	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Primo Referendario
Paola CECCONI	Referendario
Fedor MELATTI	Referendario
Daniela D'AMARO	Referendario
Chiara BASSOLINO	Referendario
Emanuele MIO	Referendario

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria la Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato da ultimo con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19 giugno 2008;

VISTO l'articolo 11 del decreto legge 8 agosto 2013 n. 91, convertito, con modificazioni, nella legge 7 ottobre 2013 n. 112, e in particolare il comma 19, nel testo risultante per effetto delle modifiche apportate dal decreto legge 31 maggio 2014, n. 83 (convertito, con

modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106), e, successivamente, dal decreto legge 28 giugno 2019, n. 59 (convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 81);

VISTA la nota prot. n. 599/SP del 5 settembre 2023, trasmessa via pec in data 6 settembre 2023 ed acquisita a protocollo Cdc n. 7724 dell'8 settembre 2023, con la quale il Sovrintendente della Fondazione Arena di Verona ha chiesto la certificazione dell'ipotesi di accordo *Premio di Produzione Aziendale Straordinario (PPAS) "100esimo festival"*, sottoscritto in data 1° settembre 2023 dalla Fondazione medesima e dalle OO.SS. aziendali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 19, del decreto legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, nella legge 7 ottobre 2013, n. 112;

VISTA la nota prot. n. 7872 del 14 settembre 2023, con la quale questa Sezione ha chiesto alla Fondazione Arena di Verona di trasmettere una serie di documenti, tra i quali l'Allegato 1 citato al punto 10 dell'ipotesi di accordo, ma non allegato allo stesso;

VISTA la nota prot. n. 625/SP del 18 settembre 2023 (inviata in pari data) ed acquisita al protocollo Cdc n. 7947 del 19 settembre 2023, con la quale la Fondazione ha trasmesso la documentazione richiesta e le successive integrazioni inviate dalla medesima Fondazione in data 3 e 4 ottobre 2023, acquisite rispettivamente ai protocolli Cdc n. 8591 del 4 ottobre 2023 e n. 8605 del 5 ottobre 2023;

VISTA l'ordinanza n. 29/2023 con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

UDITO il Magistrato relatore, Consigliere Amedeo Bianchi;

FATTO

Con nota prot. n. 599/SP del 5 settembre 2023, ricevuta in data 6 settembre 2023 da questa Sezione, il Sovrintendente della Fondazione Arena di Verona ha chiesto la certificazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 19, del decreto legge n. 91/2013, conv. nella legge n. 112/2013, dell'ipotesi di accordo *Premio di Produzione Aziendale Straordinario (PPAS) "100esimo festival"*, sottoscritto con le OO.SS. aziendali in data 1° settembre 2023.

In premessa dell'ipotesi di accordo viene specificato che *"è missione della Fondazione la diffusione, promozione e sviluppo dell'arte e dello spettacolo musicale svolta anche attraverso l'organizzazione di spettacoli in Italia e all'Estero con particolare riferimento al Festival Areniano che si svolge annualmente presso l'anfiteatro dell'Arena di Verona; il CCNL consente l'integrazione del Premio di Produzione in sede aziendale mediante specifica contrattazione che individui gli indicatori ed i parametri di incremento del livello qualitativo e quantitativo della produzione nonché della produttività; il "centesimo festival" che ha luogo nell'anno corrente rappresenta un evento unico e irripetibile, caratterizzato da uno sforzo produttivo e realizzativo mai verificatosi prima; le Parti ritengono necessario adottare un sistema premiante aggiuntivo legato ai risultati aziendali 2023 raggiunti anche con il concorso del fattore lavoro, individuati e misurati secondo quanto previsto nel presente accordo"*.

Si evidenzia, inoltre, che al punto 1 di tale ipotesi di accordo viene specificato che *"In occasione del "centesimo festival areniano" che si svolge nel corso dell'esercizio 2023*

viene definito un Premio di Produzione Aziendale Straordinario (PPAS), una tantum, in grado di correlare le erogazioni economiche ai risultati dell'anno corrente conseguiti, misurati secondo gli indicatori di seguito definiti. Detto premio una tantum ha carattere straordinario e non ripetibile; la presente regolamentazione non andrà né ad integrare né a modificare la normativa aziendale già in vigore”.

Nell'istanza viene specificato, altresì, che la Fondazione Arena di Verona prevede di subordinare l'erogazione del premio ai seguenti risultati: 1) pareggio del bilancio 2023 comprensivo della spesa per il premio in questione; 2) raggiungimento di un obiettivo di incassi da vendita di biglietti del festival 2023 superiore al budget previsto ovvero almeno pari a 32,8 milioni di euro; 3) mancato o parziale utilizzo del fondo rischi rimborso biglietti per mancato svolgimento degli spettacoli a causa di avverse condizioni meteo.

Con nota prot. n. 7872 del 14 settembre 2023, il Magistrato relatore ha chiesto alla Fondazione Arena di Verona di trasmettere l'Allegato 1 citato al punto 10 dell'ipotesi di accordo, non inviato, nonché di produrre: i documenti esplicativi della quantificazione, alla data del 9 settembre 2023, dei ricavi da vendita biglietti del Festival Areniano 2023, ivi compresa la capienza e l'utilizzo del fondo rischi rimborso biglietti a causa pioggia (alla medesima data), e attestanti la consistenza numerica del personale della Fondazione alla data del 30 settembre 2023 con espressa suddivisione di quello a tempo indeterminato, a tempo determinato e di quello ascrivibile alle altre tipologie contrattuali, distinto per livello di inquadramento nonché la quantificazione dei rapporti di lavori cessati nel corso del 2023 per pensionamenti e/o per altri titoli; lo schema illustrativo dei criteri adottati per la quantificazione massima del premio; il bilancio di previsione dell'esercizio 2023 approvato ed il bilancio pre-consuntivo del medesimo esercizio.

La Fondazione Arena di Verona ha trasmesso la documentazione richiesta con nota prot. n. 625/SP del 18 settembre 2023, acquisita al protocollo Cdc n. 7947 del 19 settembre 2023, nonché ulteriori integrazioni inviate in data 3 e 4 ottobre 2023, acquisite rispettivamente ai protocolli Cdc n. 8591 del 4 ottobre 2023 e n. 8605 del 5 ottobre 2023, contenenti anche precisazioni e chiarimenti.

Delle risultanze istruttorie si darà conto all'interno dell'analisi dei singoli punti dell'ipotesi di accordo in esame.

DIRITTO

L'attività di controllo che questa Sezione è chiamata a svolgere a seguito della trasmissione dell'ipotesi di *Accordo Premio di Produzione Aziendale Straordinario (PPAS) “100esimo festival”* è disciplinata dall'art. 11, comma 19, del decreto legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, nella legge 7 ottobre 2013, n. 112.

In base all'art. 11, comma 19, del decreto legge n. 91/2013 «[...] *Il contratto aziendale di lavoro si conforma alle prescrizioni del contratto nazionale di lavoro ed è sottoscritto da ciascuna fondazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative mediante sottoscrizione di un'ipotesi di accordo da inviare alla Corte dei conti. L'ipotesi di accordo deve rappresentare chiaramente la quantificazione dei costi contrattuali. La Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti competente certifica l'attendibilità dei costi quantificati e la loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e*

bilancio, deliberando entro trenta giorni dalla ricezione, decorsi i quali la certificazione si intende effettuata positivamente. L'esito della certificazione è comunicato alla fondazione, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e al Ministero dell'economia e delle finanze. Se la certificazione è positiva, la fondazione è autorizzata a sottoscrivere definitivamente l'accordo. In caso di certificazione non positiva della Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti competente, le parti contraenti non possono procedere alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo e la fondazione riapre le trattative per la sottoscrizione di una nuova ipotesi di accordo, comunque sottoposta alla procedura di certificazione prevista dal presente comma. [...]».

Nell'ambito del suesposto quadro normativo, occorre verificare se l'ipotesi di Accordo "Premio di Produzione Aziendale Straordinario (PPAS)" trasmesso con pec dalla Fondazione Arena di Verona in data 6 settembre 2023 possa essere certificato o se debba essere rimesso ad una nuova contrattazione con le parti sindacali.

Va preliminarmente evidenziato che le richieste istruttorie, meglio descritte nella narrativa del fatto, si sono rese necessarie per acquisire elementi indispensabili ai fini dell'esercizio del controllo rimesso alla Sezione, tra cui atti presupposti (ci si riferisce, in particolare, all'Allegato 1 citato al punto 10 dell'ipotesi di accordo).

Preliminare all'analisi delle singole disposizioni è anche il richiamo alla normativa aziendale vigente, ed in particolare: all'Accordo interconfederale 23 luglio 1993; al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente dalle fondazioni liriche e sinfoniche dell'1/6/2000, in particolare all'art. 15, che individua nel Premio di Produzione uno degli elementi caratteristici del sistema retributivo aziendale; al Contratto Integrativo Aziendale punto 6A della parte economica, con cui le parti hanno previsto l'istituzione del Premio di Produzione Aziendale Speciale al fine di favorire la realizzazione di progetti e processi di ottimizzazione aventi come obiettivi il miglioramento della produttività, qualità e redditività di impresa.

In particolare, l'art. 15, commi 4 e 5, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente dalle fondazioni liriche e sinfoniche dell'1/6/2000 prevede che il premio di produzione "potrà essere integrato in sede di contrattazione aziendale sulla base degli indicatori e dei parametri che saranno concordati in tale sede. L'integrazione sarà comunque collegata all'aumento qualitativo e quantitativo della produzione ed all'incremento della produttività desumibile da elementi obiettivi quali ad esempio l'incremento rispetto all'anno precedente del numero degli spettacoli realizzati con complessi della Fondazione, la riduzione delle prestazioni straordinarie, la finalizzazione della produzione a specifici progetti culturali. Agli effetti della integrazione aziendale del premio di produzione non sarà comunque considerata la produzione realizzata nell'ambito dell'attività promozionale per tale intendendo quella specificamente prevista e disciplinata dall'art. 29 del presente contratto. La liquidazione individuale dell'integrazione aziendale del premio di produzione dovrà essere rapportata all'effettiva attività lavorativa del singolo dipendente, fatti salvi i fattori organizzativi e produttivi non direttamente collegabili al lavoratore".

Successivamente, nell'ipotesi di accordo Premio di Produzione Aziendale Straordinario (PPAS) "100esimo festival" vengono menzionate le disposizioni in materia fiscale e

contributiva in materia di premi di produttività ed in particolare: l'art. 1, commi 182 e seguenti della legge n. 208/2015 (c.d. "Legge di stabilità 2016"), così come modificato dalla legge 232/2016, che hanno reso strutturale il regime fiscale agevolato, per i premi di risultato e le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa; il decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 art. 55 che ha istituito la decontribuzione dei premi di produttività; il decreto legge n. 91/2013 (erroneamente definito decreto legislativo nell'ipotesi accordo), art. 11 comma 19 che disciplina l'adozione dei Contratti Aziendali delle fondazioni lirico-sinfoniche.

Al riguardo, la Fondazione Arena di Verona, con nota inviata in data 4 ottobre 2023, acquisita al prot. Cdc n. 8605 del 5 ottobre 2023, ha ulteriormente illustrato il quadro normativo relativo all'istituto del premio in questione come di seguito specificato: *“Fin dal 1993, attraverso l'Accordo Interconfederale del 23 luglio, le Parti Sociali unitariamente hanno delineato un quadro di principi e di regole per rendere coerenti i processi contrattuali (cd Contratto collettivo) con le politiche economiche e delle retribuzioni per consentire una gestione congiunta e dinamica delle relazioni di lavoro, con ciò rendendo strutturali alcune delle migliori pratiche già in uso nel mercato del lavoro dell'epoca.*

Dall'adozione di detto Protocollo consegue un forte stimolo alla definizione di accordi aziendali, cosiddetti contratti di secondo livello, finalizzati al riconoscimento di premialità correlate ai risultati della singola impresa.

Dal 1993 in avanti, i rinnovi dei Contratti Collettivi di Lavoro di tutti i settori hanno progressivamente recepito l'opportunità di sottoscrizione dei contratti aziendali di secondo livello.

Il settore delle Fondazioni lirico-sinfoniche, con gli Accordi per il rinnovo del CCNL sottoscritti in data 2 luglio 1996 e pubblicati sul supplemento della GAZZETTA UFFICIALE - serie generale - nr. 176 del 29 luglio 1996, all'articolo 12, ha previsto che la contrattazione aziendale possa definire erogazioni di carattere economico strettamente connesse alla realizzazione di programmi aziendali concordati fra le parti.

Il successivo CCNL di settore, rinnovato in data 1° giugno 2000 e tutt'oggi vigente senza alcuna modifica, all'articolo 15, stabilisce l'istituzione di un "premio di produzione" determinato in misura percentuale (3%) sui minimi tabellari la cui liquidazione individuale deve essere proporzionata alle effettive prestazioni svolte dal lavoratore.

Lo stesso articolo 15 del CCNL 2000, quarto paragrafo, introduce la possibilità che il premio di produzione "nazionale", come sopra descritto, possa essere integrato in sede di contrattazione aziendale sulla base di indicatori e parametri concordati in tale sede comunque collegati all'aumento qualitativo e/o quantitativo della produttività desumibile da elementi obiettivi quali, ad esempio, l'incremento del numero di spettacolo, la riduzione degli straordinari, la finalizzazione della produzione a specifici progetti culturali, ecc.

La normativa nazionale ha progressivamente "incentivato" le erogazioni economiche connesse alla premialità aziendale in funzione dei risultati raggiunti (...).”

Al riguardo, nella risposta, la Fondazione ha richiamato le disposizioni in materia fiscale

e contributiva in materia di premi di produttività, da ultimo intervenute, già menzionate nell'accordo e più sopra riportate, precisando inoltre che:

“A livello aziendale, Fondazione Arena di Verona ha operato come segue:

- *mediante la sottoscrizione del Contratto Integrativo Aziendale (CIA) del 1989, all'articolo 6 punto A ha integrato il premio di produzione pari al 3% dei minimi tabellari derivante dalla contrattazione nazionale con un importo, erogato al medesimo titolo, pari al 7% dei minimi tabellari;*
- *con il CIA del 1999 ha inteso rinnovare il precedente accordo del 1989 anche se, laddove non modificato, quest'ultimo ha conservato inalterata la disciplina economica; relativamente al premio di produzione, il CIA 1999, nelle Disposizioni Finali, oltre a confermare detto istituto ha modificato solo l'importo del premio spettante al personale temporaneo equiparandolo al personale stabile (10% complessivo ovvero 3+7%);*
- *il successivo CIA del 2003, nella "Parte Economica", oltre a confermare l'impianto già definito dagli accordi aziendali precedenti, introduce, al punto b), un nuovo istituto premiale denominato "Premio di Efficienza Aziendale" liquidato secondo la specifica regolamentazione ad esso riferita;*
- *l'Accordo Aziendale del 13 ottobre 2017, confermando gli istituti premiali in questione, ne regola l'applicazione durante il periodo in cui ha avuto effetto il piano di risanamento di Fondazione Arena di Verona.*

L'impianto della contrattualistica fin qui descritto è tutt'oggi vigente senza che siano state apportate ulteriori modifiche; è stato trasmesso alla spettabile Sezione di Controllo della Corte dei conti che ha riscontrato con la delibera nr. 584/2017/CCR del 12 dicembre 2017”.

Dal descritto quadro normativo e contrattuale, emerge la rispondenza, in termini generali, dell'ipotesi di accordo sottoposta al vaglio della Sezione al complesso delle disposizioni vigenti in materia.

L'analisi di dettaglio dei punti dell'accordo evidenzia, infatti, quanto di seguito riportato.

Il punto 1 (“vigenza”) istituisce, in occasione del "centesimo festival Areniano" che si svolge nel corso dell'esercizio 2023, un Premio di Produzione Aziendale Straordinario (PPAS), in grado di correlare le erogazioni economiche ai risultati dell'anno corrente conseguiti, misurati secondo gli indicatori definiti nei punti successivi dell'accordo in esame. Detto premio ha carattere straordinario e non ripetibile (“una tantum”).

Al proposito, la Fondazione Arena di Verona, nella nota di trasmissione dell'ipotesi di accordo evidenzia che *“La necessità e l'opportunità di adozione dello strumento del premio di risultato per l'esercizio 2023 si fonda sulla peculiarità del Festival Areniano del 2023, trattandosi della centesima edizione ovvero della centesima volta che l'evento si svolge dall'anno in cui fu ideato e realizzato per la prima volta. Il 100esimo Festival è caratterizzato da elementi qualitativi e quantitativi irripetibili proprio al fine della qualificazione di storicità e unicità che si intende attribuirgli (...). L'eventuale adozione del premio una tantum ha come obiettivo il riconoscimento dello sforzo produttivo programmato e richiesto ai lavoratori di tutte le funzioni aziendali e di tutti i reparti al*

fine di rendere unico il Festival 2023”.

Va, inoltre, evidenziato che sempre al punto 1 dell’ipotesi di accordo, viene stabilito espressamente che la regolamentazione di cui all’ipotesi di accordo in esame, non andrà né ad integrare né a modificare la normativa aziendale in vigore.

Il punto 2 (“*Condizione di accesso*”) precisa che la liquidazione del PPAS sarà condizionata al conseguimento del risultato di utile di bilancio, comprensivo dell'onere del premio in questione, certificato all'atto dell'approvazione del bilancio di esercizio 2023. L'obiettivo quantitativo che misura l'extra prestazione aziendale è definito al successivo punto 5, dove viene precisato che il premio sarà liquidato solo a condizione che si raggiungano almeno 32,8 milioni di euro di incassi da biglietti venduti. In sede istruttoria, la Fondazione ha anche precisato, in relazione all’obiettivo dichiarato in fase di negoziazione del premio di risultato che *“il premio sarà liquidato solo a condizione del raggiungimento di un obiettivo superiore al previsto ovvero pari a 32,8 milioni di euro”.*

Il punto 3 (“*Beneficiari*”) definisce quali potenziali beneficiari del premio i dipendenti subordinati e somministrati assunti con contratto a tempo indeterminato e/o determinato il cui rapporto di lavoro abbia avuto la durata minima di 26 giorni lavorativi (mese convenzionale), anche non continuativi, nel periodo fra il 1° marzo ed il 30 settembre 2023 in ragione delle esigenze tecnico-organizzative legate al Festival Areniano. Saranno esclusi dalla platea dei beneficiari del premio i dipendenti di età inferiore ai 18 anni (minori).

Al punto 4 (“*Corresponsione*”) si prevede che il diritto alla corresponsione del PPAS venga maturato a seguito del superamento della condizione di accesso del pareggio di bilancio, comprensivo degli oneri del premio, a fronte del raggiungimento dello specifico obiettivo aziendale di cui si dirà in seguito. Viene altresì precisato che la liquidazione avverrà successivamente all'approvazione del bilancio 2023, oltre che all'approvazione dell’intesa da parte degli organi competenti, secondo le procedure di cui all’ipotesi di accordo, prevedendo, comunque, la corresponsione al più tardi, con il cedolino del mese di giugno 2024.

Il punto 5 (“*Obiettivo/Indicatore quantitativo*”) stabilisce che l'indicatore utile a misurare la performance dell'impresa, e ad orientare i comportamenti individuali e collettivi del personale, è il “Risultato della produzione artistica al pubblico del Festival Areniano 2023” determinato nel valore dei ricavi da vendita dei biglietti del suddetto Festival. Nel dettaglio, viene stabilito, come già sopra evidenziato, che il premio verrà erogato qualora si raggiungano almeno 32.800.000 euro di incassi da biglietti venduti (il dato previsionale al lordo dell’iva ammonta a 30.962.250 euro). Si fa inoltre presente che a consuntivo dell'esercizio 2023, non dovrà essere esaurita la capienza del fondo rischi rimborso biglietti a causa pioggia eventualmente utilizzato allo specifico scopo per cui è costituito.

Come chiarito dalla Fondazione Arena di Verona nell’istanza presentata il 6 settembre 2023, il raggiungimento dei sopra citati obiettivi, comprensivi del conseguimento del pareggio del bilancio 2023 come indicato ai precedenti punti 2 e 4 dell’ipotesi di accordo, *“comporta l’”autofinanziamento” dell'onere complessivo del premio di risultato che risulterà finanziariamente sostenibile stante i risultati aziendali complessivi attesi per*

l'esercizio 2023 e formalizzati in sede di approvazione del bilancio civilistico da parte del Consiglio di Indirizzo”.

Come rappresentato in parte narrativa, considerato che nell’istanza presentata il 6 settembre 2023, la Fondazione Arena di Verona rilevava che “*Essendo ancora in corso, il Festival 2023 non ha un indicatore definitivo, di conseguenza, anche per fornire una dimensione dei ricavi, possiamo qui riportare il dato consuntivo effettivo 2022 dell’incasso medio per singolo spettacolo che è stato pari ad € 575.575*, in sede istruttoria, con nota del 14 settembre 2023, è stata richiesta la quantificazione alla data del 9 settembre 2023 (ultimo giorno del Festival areniano) dei ricavi da vendita biglietti del Festival nonché la capienza e l’utilizzo del fondo rischi rimborso biglietti a causa pioggia alla medesima data.

In risposta, la Fondazione Arena di Verona, in data 18 settembre 2023, ha fornito il report dei ricavi da biglietteria da cui emerge un incasso totale del suddetto festival 2023 pari a 33.048.000 euro ed un incasso medio a recita pari a 674.490 euro, quindi un surplus di incassi di 2.085.750 euro (+6,74%) rispetto a quanto stimato nel bilancio di previsione 2023 (30.962.250 euro), e di 248.000 euro (+0,76%) rispetto al valore obiettivo determinato per l’elargizione del premio (32,8 milioni di euro). Peraltro, dai dati forniti si rileva anche un consistente aumento degli incassi per 6.571.547 euro (+24,82%) rispetto all’esercizio 2022 e per 6.373.546 euro (+23,89%) rispetto al 2019 (anno pre-pandemia). Inoltre, la Fondazione ha evidenziato che l’incasso registrato nel 2023 costituisce il record di incasso totale nella storia del Festival (il miglior risultato precedente risale al 2002 con un ammontare di incassi pari a 29.346.892 euro).

Infine, per quanto concerne il valore del fondo rischi rimborsi per pioggia, esso ammonta a 700.000 euro in sede di bilancio di previsione 2023.

Al punto 6 (“*Valore del premio*”) viene stimato l’importo massimo dell’onere complessivo di spesa per il premio, comprensivi degli oneri aziendali, per un valore pari a 798.000,00 euro. Viene precisato che, qualora il bilancio non comprenda la capienza prevista, l’importo di spesa verrà proporzionalmente ridotto fino al limite dell’importo disponibile.

L’importo lordo del PPAS, che non avrà incidenza su alcun istituto contrattuale e/o di legge (incluso il TFR), viene determinato individuando come parametro medio il livello di inquadramento 3-3A ed attribuendo a questo l’importo una tantum pari a 730,00 euro. Infine, sulla base della proporzione dei minimi tabellari come rilevabili dal vigente CCNL, viene definita la scala parametrica utilizzata per riproporzionare il predetto importo per i livelli superiori e inferiori al parametro medio. Ne conseguono gli importi base riportati nella tabella sottostante.

AREA ARTISTICA	<i>parametro</i>	<i>premio in euro</i>
1M	129,72	946,99
1	123,55	901,88
2M	117,03	854,32
2	111,46	813,64
3	100,00	730,00

4	91,07	664,82
5	76,42	557,86
6	63,69	464,97
AREA TECNICO - AMMINISTRATIVA	<i>parametro</i>	<i>premio in euro</i>
FA	157,30	1.148,31
FB	134,83	984,28
1	117,98	861,24
2	105,62	771,02
3A	100,00	730,00
3B	90,45	660,29
4	78,65	574,17
5	70,22	512,64
6	56,18	410,11
PERSONALE "A PRESTAZIONE"	<i>parametro</i>	<i>premio in euro</i>
retropalco, vestizione, comparse	=	377,00
sala	=	325,00

La Sezione, con l'ausilio delle tabelle retributive in vigore (pubblicate in Amministrazione trasparente del sito istituzionale della Fondazione), ha verificato la correttezza dei valori parametrici ed i relativi premi indicati nella suddetta tabella.

Per quanto concerne la stima dell'importo massimo del premio, alla richiesta formulata dalla Sezione circa i criteri adottati per pervenire alla quantificazione per un valore pari a 798.000,00 euro, la Fondazione ha precisato che *“la determinazione del massimo onere posto a carico di Fondazione per il Premio di Risultato si basa sull'organico in forza alla data del 5 agosto nell'ipotesi che nel periodo considerato nessuno dei presenti abbia fatto registrare alcun giorno di assenza; l'ipotesi che tutto l'organico in forza sia sempre presente, nel periodo considerato, sovrastima prudenzialmente l'effettivo esborso perché non tiene conto dei parametri di riduzione dell'importo effettivamente spettante, applicati in fase di consuntivazione, in ragione del numero di giorni di assenza che oltre un certo limite comporterebbe addirittura l'azzeramento del premio; a base della stima vi sono le quantità di organico e importo massimo del premio per livello e tipologia di contratto esplicitate nell'allegato”* fornito a corredo dalla Fondazione medesima.

Da tale allegato si evince che la quantificazione dell'onere complessivo massimo di 798.000,00 euro è stato calcolato su una platea di 1.203 dipendenti (223 dipendenti a tempo indeterminato e 980 a tempo determinato).

La Sezione ha inoltre richiesto di fornire la consistenza numerica del personale della Fondazione alla data del 30 settembre 2023, avendo cura di suddividere il personale a tempo indeterminato da quello a tempo determinato e dalle altre tipologie contrattuali e distinto per livello di inquadramento nonché il numero dei rapporti di lavoro cessati per pensionamenti o cessazioni a qualsiasi titolo nel corso del 2023.

Al riguardo la Fondazione ha fornito apposito allegato riportando l'organico in forza

alla data del 15 settembre 2023 (data ultimo aggiornamento possibile) da cui si evince che l'organico si compone di complessivi n. 275 dipendenti, di cui n. 222 a tempo indeterminato e n. 53 a tempo determinato. Per quanto concerne invece il numero dei rapporti di lavoro cessati nel corso del 2023, si rileva che nel periodo 1° gennaio – 15 settembre 2023, risultano pari a n. 1.137, di cui n. 12 a tempo indeterminato e n. 1.125 a tempo determinato. In proposito va anche considerato che la Fondazione ha evidenziato *“la peculiarità del modello organizzativo di Fondazione Arena che, incentrato sulle produzioni che si svolgono all'interno dell'anfiteatro Areniano, comporta periodici ma temporanei incrementi di organico realizzati tempo per tempo mediante l'inserimento di numerosi contratti a termine”*.

Il punto 7 (*“Rimodulazione in proporzione alla durata del rapporto di lavoro”*) specifica che al fine di commisurare il valore del PPAS al contributo individuale, il premio erogato sarà corrisposto in misura proporzionale alla durata del contratto individuale. In particolare, qualora nell'arco del periodo convenzionale dal 1° marzo - 30 settembre 2023 il rapporto di lavoro abbia un numero di giornate lavorative inferiore alla durata convenzionale del Festival (determinato in 74 giornate lavorabili dal successivo punto 8) il valore del premio per cui il singolo concorre sarà determinato in base al numero delle giornate di durata del contratto e il valore convenzionale di 1/74esimo del premio previsto per il livello di inquadramento di riferimento. Nel caso di rapporto di lavoro part-time, con esclusione del personale remunerato a prestazione, il valore del premio sarà proporzionato alla riduzione oraria contrattualizzata ovvero al numero di giornate lavorate.

Come visto in precedenza, il punto 8 (*“Rimodulazione in rapporto alle presenze/assenze”*) stabilisce che la durata del Festival 2023, la cui prima recita è stata fissata in data 16 giugno e l'ultima in data 9 settembre, viene convenzionalmente definita in 74 giornate lavorative. Viene stabilito che, in fase di consuntivazione, il PPAS sarà ridotto in relazione alle assenze registrate a carico di ciascun beneficiario nel periodo convenzionale dal 1° giugno - 31 agosto 2023.

Sono convenzionalmente considerate assenze, a titolo esemplificativo, le seguenti causali: malattia, assenze e permessi non retribuiti, aspettativa, infortunio in itinere, permessi legge 104 quando fruiti nelle giornate di recita, congedi parentali, permessi studio/elettorali, ecc. Sono convenzionalmente considerate giornate di presenza: ferie, pcr, festività, permessi lutto/donazione sangue, congedo matrimoniale, maternità obbligatoria, preposizione in no parte, supplenze, giornate non lavorative del personale artistico e tecnico-amministrativo, permessi sindacali, ecc.

L'art. 8 prevede, altresì, una "franchigia" di 2 giornate per tutto il personale. In ragione di ciò: per coloro che avranno fatto registrare fino al massimo di 2 giornate di assenza nel periodo convenzionale dal 1° giugno al 31 agosto 2023, verrà erogato il 100% del premio spettante; superate le 2 giornate, ovvero da 3 a 5, alla spettanza del 100% verrà decurtato il controvalore di 1/74esimo per ciascuna giornata di assenza registrata ad iniziare dalla prima; superate le 5 giornate, ovvero da 6 a 10, alla spettanza del 100% verrà decurtato il controvalore di 1/37esimo per ciascuna giornata di assenza registrata ad iniziare dalla prima. Il personale che avrà superato il numero di giorni di assenza pari a 10 (ovvero da 11 giorni di assenza in su) non avrà diritto alla corresponsione del

premio.

Diversamente da quanto stabilito sopra, ad eccezione delle comparse, il personale remunerato a prestazione concorre per un importo massimo corrispondente alla presenza in tutte le giornate di presenza previste per la mansione. Non avrà diritto alla corresponsione del premio il personale a prestazione che non avrà maturato almeno 25 giorni lavorati. Il valore massimo del premio sarà pari a 58 giornate (50 recite e 8 generali - retropalco e addetti alla vestizione) e 50 giornate di recita (per il personale di sala) il premio liquidato corrisponderà al numero di giorni di presenza moltiplicato per il valore della singola giornata convenzionale di premio (1/58esimo o 1/50esimo).

Il punto 9 (*“Rimodulazione in rapporto alle presenze/assenze – COMPARSE”*) regola la rimodulazione del premio in rapporto alle presenze/assenze del personale assunto in qualità di comparsa essendo l’attività di detto personale connessa al fatto che l’impegno lavorativo del singolo è stato programmato da Fondazione in relazione alle esigenze tecnico-artistiche di ciascuna produzione.

In questo caso, ogni comparsa concorrerà per un premio il cui valore sarà pari al numero di giorni di effettiva prestazione moltiplicato per il valore della singola giornata convenzionale di premio (1/58esimo). Non avranno diritto al premio: coloro di cui si è registrata la dimissione prima del previsto termine del contratto; coloro che non avranno fornito almeno 12 giornate di prestazione e coloro che hanno fatto registrare un numero di assenze superiore al 50% delle giornate in cui era programmata la propria prestazione.

Al punto 10 (*“Esempi di calcolo”*) viene allegato all’ipotesi di accordo un documento denominato "ALLEGATO 1" in cui vengono illustrate a titolo esemplificativo alcune casistiche di liquidazione del premio. Tale allegato è stato fornito alla Sezione solo successivamente con nota prot. n. 625/SP del 18 settembre 2023, acquisita al protocollo Cdc n. 7947 del 19 settembre 2023.

Il punto 11 (*“Esclusione”*) definisce le ragioni di esclusione che si applicano sia al personale stabile sia al personale aggiunto. In particolare, viene stabilito che non avranno diritto alla corresponsione del premio, oltre a coloro che avranno registrato un numero di giorni di assenza superiore al limite massimo previsto, i dipendenti il cui rapporto di lavoro sia stato risolto per giusta causa o del quale si sia registrata l’interruzione del contratto in una data compresa fra il 1° marzo e il 30 settembre 2023, esclusi i collocamenti a riposo e dimissioni per pensionamento. Non avranno inoltre diritto alla corresponsione del premio anche i dipendenti destinatari di sanzioni disciplinari gravi ovvero pari o superiore alla multa.

Al punto 12 (*“Detassazione”*) viene precisato che le Parti riconoscono congiuntamente che le caratteristiche dell’ipotesi di accordo sul PPAS sono conformi ai fini di quanto stabilito dalla legislazione vigente al momento della sottoscrizione dell’accordo, in materia di accesso al regime di detassazione. La Fondazione si impegna a provvedere al deposito del verbale entro 30 giorni dalla sottoscrizione unitamente alla dichiarazione di conformità del contratto alle disposizioni del DM 25/03/2016. Infine, la Fondazione si riserva di applicare il regime fiscale vigente al momento della liquidazione e di applicare il regime ordinario qualora non sussistano le condizioni

necessarie alla detassazione.

Il punto 13 (“*Verifiche*”) evidenzia che le parti dell’accordo si danno atto che in seguito alla eventuale consuntivazione e liquidazione del premio, potranno essere sottoposti alla direzione aziendale i casi di cui andrà verificata l’applicazione della presente normativa.

Infine, al punto 14 (“*Entrata in vigore*”) si rileva che i contenuti del verbale dell’ipotesi di accordo fanno riferimento a quanto disposto dall’art. 11 comma 19 del decreto legge n. 91/2013 (erroneamente definito decreto legislativo nell’ipotesi accordo) e che la sottoscrizione dell’ipotesi di accordo non vincola in alcun modo Fondazione Arena di Verona alla effettiva erogazione se non a seguito della formale approvazione degli organi di controllo interno ed esterno cui è soggetta. La Direzione Aziendale si attiverà per dare avvio all’apposito iter autorizzativo da parte del Consiglio di Indirizzo e della Corte dei conti Territoriale e le verifiche da parte dei ministeri MEF e MIC. Sarà cura della Fondazione aggiornare la componente sindacale circa l’avanzamento dell’iter di valutazione e approvazione dell’accordo in questione.

Alla luce di tutto quanto sopra rappresentato, del quadro normativo e contrattuale di riferimento, tenuto conto della documentazione prodotta, dei chiarimenti forniti, delle plurime condizioni a cui l’erogazione del premio è subordinata emerge la rispondenza, in termini generali, dell’ipotesi di accordo sottoposta al vaglio della Sezione al complesso delle disposizioni vigenti in materia.

Va anche considerato che, come evidenziato in atti, “il centesimo festival” rappresenta un evento unico e irripetibile che ha comportato una programmazione (come si evince anche dal cartellone per la stagione 2023) straordinaria e diversificata, con eventi speciali e un’alternanza maggiore dei titoli e repliche della stessa opera più distanziate fra loro nel tempo, con evidente incremento quali-quantitativo delle rappresentazioni, come peraltro precisato dalla Fondazione Arena nella nota del 6 settembre 2023, ove si rileva che “*Fra gli elementi rilevanti si segnala una durata temporale più lunga dei precedenti, per una settimana circa, 50 serate di spettacolo (46 nel 2022), la rappresentazione di 8 diversi spettacoli contro il precedente massimo di 6, 2 nuove produzioni (scenografie, costumi, luci, ecc.) contro i precedenti di 1 a stagione (o addirittura nessuno come accaduto in alcuni festival dell’ultimo decennio e come previsto per la prossima stagione 2024), uno spettacolo di balletto a 6 anni dall’ultimo evento comparabile, un numero di giornate di prova per singola produzione nettamente superiore alla media degli ultimi cinque anni, un dimensionamento dell’organico previsto ed un numero di dipendenti eccezionale pari a circa 1300, un obiettivo di incassi da biglietteria mai raggiunto prima d’ora pari a 30,8 milioni di euro*”.

La Sezione, però, non può esimersi dallo stigmatizzare la tardiva sottoscrizione dell’accordo; infatti, la contrattazione tardiva non consente di erogare legittimamente le risorse del fondo del salario accessorio diverse da quella della parte stabile (che, peraltro, si deve ritenere, limitate alle sole risorse stabilite direttamente dalla contrattazione collettiva). La contrattazione tardiva costituisce il titolo giuridico che fa scattare il diritto di credito all’erogazione del risultato quando le prestazioni presupposte risultano già eseguite e, quindi, quando è noto il grado di raggiungimento del risultato medesimo. Per

contro, il premio non può mai risolversi in una sorta di “benefit” erogato a posteriori; nel caso specifico, l’accordo, che è legato ai ricavi da biglietteria, avrebbe dovuto essere stipulato prima che questi si realizzassero, non quando l’ammontare è ormai noto.

Giova osservare come sul punto, la giurisprudenza contabile si sia espressa in diverse occasioni evidenziando che la gestione delle risorse destinate alla contrattazione decentrata si sviluppa, necessariamente, attraverso tre fasi obbligatorie e sequenziali: l’individuazione delle risorse a bilancio, la costituzione del fondo per la produttività e l’individuazione delle modalità di ripartizione dello stesso fondo mediante l’istituto della contrattazione decentrata (o l’adozione dell’atto unilaterale da parte del datore di lavoro), che costituisce, come detto, titolo idoneo al perfezionamento dell’obbligazione (ex plurimis Cdc - Sezione controllo per la Puglia – deliberazione n. 57/2018/PAR; Cdc - Sezione controllo per il Molise – deliberazioni n. 15/2018/PAR e n. 218/2015/PAR), e che, solamente nel momento in cui si completa il predetto iter, l’amministrazione può impegnarsi ad erogare.

Del resto, viene costantemente stigmatizzata dalla giurisprudenza contabile – con orientamento condiviso da questa Sezione - la c.d. “contrattazione tardiva”, considerando tale già quella che interviene nel secondo semestre dell’esercizio di riferimento, sussistendo forti dubbi sulla liceità di una ripartizione della parte variabile di retribuzione in assenza di criteri predeterminati e senza alcuna conseguente possibilità di controllo (praticamente “a sanatoria”).

Invero, una tardiva contrattazione integrativa svaluta, nella sostanza, le finalità sottese all’istituto stesso, rischiando di compromettere il raggiungimento dei risultati attesi, nella misura in cui rappresenta il presupposto per il perseguimento ed il raggiungimento degli obiettivi prestabiliti.

Solo nel caso in cui l’assegnazione degli obiettivi sia avvenuta entro l’anno, sarebbe tutt’al più possibile prevedere la corresponsione del trattamento accessorio in assenza di CCID, sempre che non sia stato demandato ad esso la determinazione dei criteri di ripartizione delle risorse, dei criteri generali relativi al sistema di incentivazione e degli altri criteri di sistema relativi alle prestazioni lavorative.

Questa Sezione, pertanto, confermando il proprio orientamento, ritiene che i contratti decentrati integrativi (o, in caso di difficoltà oggettive, le presupposte pre-intese) vadano tempestivamente sottoscritti nei primi mesi di ciascun esercizio (Sezione controllo Veneto - delib. n. 201/2019/PAR) e raccomanda alla Fondazione Arena di Verona, per il futuro, di attenersi a dette prescrizioni.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per il Veneto certifica, ai sensi e per gli effetti del comma 19 dell’art. 11 del decreto legge 8 agosto 2013, convertito nella legge 7 ottobre 2013, n. 112, l’ipotesi di Accordo *Premio di Produzione Aziendale Straordinario (PPAS) “100esimo festival”* sottoscritto dalla Fondazione Arena di Verona e dalle organizzazioni sindacali aziendali maggiormente rappresentative in data 1° settembre 2023 con le raccomandazioni e le puntualizzazioni evidenziate in parte motiva.

Dispone la trasmissione della presente delibera al Sovrintendente della Fondazione Arena

di Verona, al Ministero per i Beni e le Attività Culturali - oggi Ministero della Cultura,
ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Così deliberato nella Camera di consiglio dell'11 ottobre 2023.

IL RELATORE

f.to digitalmente Amedeo Bianchi

IL PRESIDENTE

f.to digitalmente Maria Elisabetta Locci

Depositata in Segreteria il 27 ottobre 2023.

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

f.to digitalmente Letizia Rossini